



**VIMERCATI S.P.A.**

## **DOSSIER TECNICO**


VALUTAZIONE RISCHIO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2019

## INDICE

<b>Profilo aziendale Leyton</b>	<b>3</b>
<b>Introduzione al dossier tecnico</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 1 Ricerca e Sviluppo: definizione e normativa</b>	<b>5</b>
<b>Definizioni della disciplina comunitaria</b>	<b>6</b>
<b>Manuale di Frascati</b>	<b>7</b>
<b>I cinque criteri di identificazione delle attività di R&amp;S</b>	<b>9</b>
<b>Scheda di sintesi normativa</b>	<b>12</b>
<b>Tabella principi applicati</b>	<b>14</b>
<b>Scheda di sintesi della normativa</b>	<b>15</b>
<b>SEZIONE 02 Analisi dei progetti di R&amp;S esercizio fiscale 2019</b>	<b>19</b>
<b>Presentazione aziendale</b>	<b>20</b>
<b>Analisi della documentazione dei progetti 2019</b>	<b>21</b>
<b>Analisi della vulnerabilità tecnica della documentazione presentata</b>	<b>23</b>
<b>Analisi ammissibilità dei progetti rendicontati per l'esercizio 2019</b>	<b>25</b>
<b>Analisi dello stato dell'arte tecnico delle tematiche oggetto dei progetti del 2019</b>	<b>30</b>
<b>I cinque criteri di identificazione delle attività di R&amp;S secondo il Manuale di Frascati</b>	<b>32</b>
<b>Valutazione dei progetti e loro classificazione</b>	<b>34</b>
<b>Rideterminazione del beneficio spettante - esercizio 2019</b>	<b>38</b>
<b>Considerazioni e Valutazioni di vulnerabilità dei progetti</b>	<b>40</b>

## Profilo aziendale Leyton

Leyton Italia è una società di consulenza appartenente ad un gruppo internazionale specializzato nel miglioramento delle performance globali delle Aziende. La società è stata costituita a Parigi nel 1997 ed è presente ad oggi in 10 Paesi in Europa e oltreoceano: Belgio, Canada, Francia, Italia, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti.



L'attività di Leyton si struttura, principalmente, in 3 ambiti:

- Il finanziamento dell'innovazione;
- La creazione del network della conoscenza;
- La gestione di servizi esternalizzati ad alto valore per l'impresa.

Leyton sostiene le imprese nel conseguimento di benefici concreti grazie all'esperienza e professionalità costantemente riconosciute dal mercato. I nostri interventi creano valore, sostengono la competitività e generano profitti.

## Introduzione al dossier tecnico

Il dossier tecnico elaborato da LEYTON ITALIA S.r.l. vuole essere uno strumento in grado di esaminare i punti di vantaggio e le criticità riscontrate rispetto alla documentazione presente in azienda relativamente alle attività di R&S condotte dall'azienda nel corso nell'anno 2017, sulle quali è stato richiesto un credito d'imposta nel corso dell'esercizio 2018.

Il dossier in essere può avere diverse destinazioni d'uso, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- / Supporto alla gestione amministrativa dei progetti con valutazione della loro ammissibilità alla disciplina agevolativa che, negli anni, ha subito progressive modifiche e integrazioni;
- / Trasferimento delle informazioni all'area tecnica in modo da consapevolizzare come le diverse attività possono essere valutate e il tipo di limitazioni che sussistono;
- / Valutazione della solidità della documentazione tecnica a supporto delle attività rendicontate e loro caratterizzazione nelle diverse tipologie di progetti di innovazione;
- / Mera valutazione all'ammissibilità agli incentivi fiscali legati alle attività di Ricerca e Sviluppo attraverso l'utilizzo dei dettami della normativa vigente.

Il dossier tecnico rileva il dettaglio delle attività svolte nell'esercizio fiscale basandosi sulla documentazione esistente e valutandone la vulnerabilità in caso di possibile controllo degli Enti preposti.

Il presente dossier tecnico contiene osservazioni e suggerimenti, laddove necessario, per migliorare i supporti a sostegno delle attività.

# SEZIONE 1

---

**Ricerca e Sviluppo: definizione e normativa**

## Definizioni della disciplina comunitaria

Per **ricerca fondamentale** si intendono lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

Per **ricerca industriale** si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Per **sviluppo sperimentale** si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

# Manuale di Frascati

Nel giugno 1963, l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha incontrato esperti nazionali sulle statistiche di ricerca e sviluppo sperimentale (R&S) presso la Villa Falconieri di Frascati.

Il risultato è stata la prima versione ufficiale della proposta di prassi standard per le indagini di Ricerca e Sviluppo, che è venuto per essere meglio conosciuto come il Manuale di Frascati.

Il Manuale è fondamentalmente un documento tecnico, che fornisce definizioni accettate a livello internazionale di R&S ed è una pietra miliare dell'OCSE. Nel 2015 si è redatta la settima edizione, attualmente in vigore.

Comprende alcune definizioni fondamentali, a partire da quella relativa all'attività di ricerca e sviluppo, ossia: il complesso di attività creative intraprese in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare tali conoscenze in nuove applicazioni.

## Definizione di ricerca e sviluppo sperimentale

La ricerca e lo sviluppo sperimentale comprendono lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili.

Una serie di caratteristiche comuni identifica le attività di R&S, anche se queste sono svolte da esecutori diversi. Le attività di ricerca e sviluppo possono essere finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici o generali. La ricerca e lo sviluppo sono sempre orientati verso nuove scoperte, basate su concetti (e la loro interpretazione) o ipotesi originali. Il loro esito finale è molto incerto (o almeno la quantità di tempo e risorse necessarie per raggiungerlo), sono pianificate e preventivate (anche se realizzate da individui), e sono finalizzate a produrre risultati che potrebbero essere liberamente trasferiti o scambiati in un mercato. Affinché un'attività sia un'attività di ricerca e sviluppo, deve soddisfare cinque criteri fondamentali:

- / Novità
- / Creatività
- / Incertezza
- / Sistematicità
- / Trasferibilità e/o riproducibilità

Tutti e cinque i criteri devono essere soddisfatti, almeno in linea di principio, ogniquale volta venga intrapresa un'attività di R&S su base continuativa o occasionale. La definizione di R&S appena data è coerente con la definizione di R&S utilizzata nelle precedenti edizioni del manuale di Frascati e copre la stessa gamma di attività.

Il termine "ricerca e sviluppo" comprende tre tipi di attività: la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. La ricerca di base è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza particolari applicazioni o utilizzi in vista. La ricerca applicata è un'indagine originale intrapresa per acquisire nuove conoscenze. Essa è tuttavia diretta principalmente verso uno scopo o un obiettivo specifico e pratico. Lo sviluppo sperimentale è un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e sulla produzione di conoscenze supplementari, finalizzato alla creazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento di prodotti o processi esistenti. Questi tre tipi di R&S sono esaminati più nel dettaglio nella sezione 2.5.

Il presente manuale segue la convenzione del Sistema dei conti nazionali in cui il termine "prodotto" fa riferimento a un bene o a un servizio (CE et al. 2009: par. 2.36). In tutto il manuale, per "processo" si intende la trasformazione degli input in output, e la loro consegna, o in strutture o pratiche organizzative.

L'ordine in cui appaiono i tre tipi di attività di R&S non è inteso a suggerire che la ricerca di base porti alla ricerca applicata e quindi allo sviluppo sperimentale. I flussi di informazioni e conoscenze nel sistema di R&S sono numerosi. Lo sviluppo sperimentale può informare la ricerca di base e non vi è motivo per cui la ricerca di base non possa condurre direttamente a nuovi prodotti o processi.

#### Attività e progetti di ricerca e sviluppo

Per "attività di ricerca e sviluppo" si intende la somma delle azioni intraprese deliberatamente dagli esecutori di attività di ricerca e sviluppo al fine di generare nuove conoscenze. Nella maggior parte dei casi, le attività di R&S possono essere raggruppate in "progetti di R&S". Ogni progetto di ricerca e sviluppo consiste in una serie di attività di ricerca e sviluppo, è organizzato e gestito per uno scopo specifico e ha i propri obiettivi e i risultati previsti, anche al livello più basso di attività formale. Il concetto di progetto di ricerca e sviluppo, pur utile per comprendere come viene svolto, non sarà probabilmente applicato allo stesso modo in tutti i settori utilizzati nel presente manuale.



## I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S

Affinché un'attività possa essere classificata come attività di R&S, devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali. Una serie di esempi, per nulla esaustivi, illustra come i cinque criteri possano essere applicati efficacemente per individuare le attività di R&S e i progetti specifici.

### ***Puntare alle nuove scoperte (novità)***

Le nuove conoscenze sono l'obiettivo previsto di un progetto di ricerca e sviluppo, ma devono essere adattate a contesti diversi. Ad esempio, i progetti di ricerca nelle università dovrebbero perseguire sviluppi completamente nuovi della conoscenza e lo stesso vale per i progetti ideati e gestiti da istituti di ricerca.

Nel settore delle imprese (i settori del manuale di Frascati sono definiti nel capitolo 3), la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di R&S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove.

Una novità potrebbe derivare da un progetto che riproduca un risultato esistente che trova potenziali discrepanze. Un progetto di sviluppo sperimentale volto a creare conoscenze a sostegno dello sviluppo di nuovi concetti e idee connessi alla progettazione di nuovi prodotti o processi dovrebbe essere incluso nell'ambito di ricerca e sviluppo. Poiché la ricerca e lo sviluppo sono la creazione formale di conoscenze, comprese le conoscenze incorporate in prodotti e processi, la loro misurazione si concentra sulle nuove conoscenze e non sui prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati derivanti dall'applicazione delle conoscenze. Un esempio di R&S potrebbe essere l'integrazione del "manuale di manutenzione" di un sistema molto complesso (come un aereo passeggeri) con materiale supplementare che emerga dall'esperienza pratica nella manutenzione ordinaria e sia adeguatamente codificato, a condizione che ciò sia stato fatto nell'ambito di un progetto di R&S. Un altro esempio è rappresentato dai test sistematici per documentare il potenziale utilizzo di una reazione chimica già adottata nei processi produttivi (una tecnologia esistente) al fine di ottenere una nuova molecola, considerata un risultato improbabile dalla letteratura scientifica.

### ***Basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi (creatività)***

Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dall'R&S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi e, pertanto, il contributo umano riguarda la creatività in questo ambito. Di conseguenza, un

progetto di ricerca e sviluppo richiede il contributo di un ricercatore (cfr. capitolo 5). Un'area che richiede attenzione nella valutazione è quella delle arti (sezione 2.6): c'è creatività, ma gli altri criteri devono essere confermati affinché l'attività si qualifichi come ricerca e sviluppo. Mentre le attività di routine sono escluse dall'R&S, risultano inclusi i nuovi metodi sviluppati per svolgere compiti comuni. Ad esempio, l'elaborazione dei dati non è un'attività di R&S a meno che non faccia parte di un progetto di sviluppo di nuovi metodi di elaborazione dei dati.

La formazione professionale è esclusa dall'ambito di ricerca e sviluppo, ma i nuovi metodi per impartirla potrebbero essere considerati attività di ricerca e sviluppo. Un nuovo metodo per risolvere un problema, sviluppato come parte di un progetto, potrebbe essere considerato attività di ricerca e sviluppo se il risultato è originale e sono soddisfatti gli altri criteri.

### ***Non essere sicura dell'esito finale (incertezza)***

La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All'inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Nel caso della ricerca di base, che mira ad ampliare i confini della conoscenza formale, vi è un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere i risultati desiderati.

Ad esempio, un progetto di ricerca può riuscire ad eliminare una serie di ipotesi concorrenti, ma non tutte. Per la ricerca e lo sviluppo in generale, vi è incertezza sui costi o sul tempo necessari per raggiungere i risultati attesi, nonché addirittura sul raggiungimento degli obiettivi. Ad esempio, l'incertezza è un criterio chiave per distinguere tra la produzione di prototipi di R&S (modelli utilizzati per testare concetti tecnici e tecnologie ad alto rischio di insuccesso, in termini di applicabilità) e quella di prototipi non R&S (unità di pre-produzione utilizzate per ottenere certificazioni tecniche o giuridiche).

### ***Essere pianificata e preventivata (sistematicità)***

La ricerca e lo sviluppo sono attività formali svolte sistematicamente. In questo contesto, "sistematico" significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto di R&S e le fonti di finanziamento per le attività di R&S svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e finanziarie proprie. Anche se la struttura di gestione e rendicontazione appena descritta è più facilmente riscontrabile nei grandi progetti, essa può anche applicarsi ad attività su piccola scala in cui sarebbe sufficiente avere uno o più dipendenti o consulenti (a condizione che sia stato incluso un ricercatore) incaricati di produrre una soluzione specifica a un problema pratico.

### ***Portare a risultati che possano essere riprodotti (trasferibilità e/o riproducibilità)***

Un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell'ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo. Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi, nel caso in cui un'ipotesi iniziale non sia confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come originariamente previsto. Poiché lo scopo della ricerca e dello sviluppo è l'aumento del patrimonio di conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella sola mente dei ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti. La codificazione delle conoscenze e la loro diffusione fanno parte della prassi abituale nelle università e negli istituti di ricerca, anche se possono esistere restrizioni per le conoscenze derivanti dal lavoro a contratto o nell'ambito di una collaborazione. In un ambiente commerciale, i risultati saranno protetti dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si prevede che il processo e i risultati siano registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell'azienda.

## Scheda di sintesi normativa

### PRINCIPIO CONTABILE OIC 24

I costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti possono essere capitalizzati e, come tali, iscritti nell'attivo patrimoniale del bilancio dell'impresa. La sola attinenza a specifici progetti non è condizione sufficiente affinché i costi di sviluppo sperimentale abbiano legittimità di capitalizzazione.

Per tale scopo, essi debbono anche rispondere positivamente alle caratteristiche richieste per l'iscrizione di qualsiasi posta attiva. Essi debbono, quindi, essere:

- / Relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- / Riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l'impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- / Recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

In base all'OIC 24 i costi di ricerca di base, nei quali, ai fini della capitalizzazione, includiamo anche i costi di ricerca fondamentale (così come definiti dalla disciplina comunitaria 2014/C 198/01) non sono pertanto capitalizzabili; mentre gli altri costi di Ricerca e Sviluppo (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) possono essere capitalizzati solo in presenza dei requisiti sopra illustrati.

Il d.lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di Ricerca e Sviluppo dalla voce dello stato patrimoniale BI2. La relazione di accompagnamento precisa che il decreto elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427 trattandosi di costi non più capitalizzabili. Per effetto delle modifiche introdotte, i costi riferiti alla ricerca di base e per quella applicata dovranno essere trattati in modo omogeneo come costi di competenza del periodo in cui vengono sostenuti. I costi di sviluppo, invece, potranno essere capitalizzati ovvero imputati a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti. Le previsioni introdotte dal Decreto si applicano a decorrere dai bilanci d'esercizio 2016.

### PRINCIPIO CONTABILE IAS/IFRS 38

Lo IAS 38 prevede che per valutare se un'attività immateriale generata internamente soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in bilancio, occorre classificare il processo di formazione dell'attività in:

- / Una fase di ricerca;
- / Una fase di sviluppo.

Nella fase di ricerca di un progetto interno, non si può dimostrare che esisteva un'attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa sarà rilevata

come costo quando verrà sostenuta. Un'attività immateriale derivante dallo sviluppo deve essere rilevata se, e solo se, si può dimostrare:

- / La fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- / La sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- / La sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- / In quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Tra le altre cose, l'entità può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
- / La disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- / La sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

Se non si è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un'attività immateriale, contabilmente il costo derivante da questo progetto è come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca.

## Tabella principi applicati

Denominazione	Principio contabile OIC 24	Manuale di Frascati	Agenzia delle Entrate Circolare 5/E 2016- MISE DM 27/5/2015	Capitalizzazione
<b>Ricerca di base o fondamentale</b>	Ricerca di base è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società	Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view	La Ricerca Fondamentale ricomprende i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette	No
<b>Ricerca applicata o industriale</b>	La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.	Applied Research is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific, practical aim or objective	La Ricerca Industriale consiste in: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per metterla a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi	No (dai bilanci chiusi al 31/12/2016)
<b>Sviluppo sperimentale</b>	L'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.	Experimental development is systematic work, drawing on knowledge gained from research and practical experience and producing additional knowledge, which is directed to producing new products or processes or to improving existing products or processes	Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali	Sì

Tabella 1 – tabella principi applicati

## Scheda di sintesi della normativa

Il credito d'imposta è disciplinato dall' art. 3 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 come sostituito dall'art. 1, commi 35 ss. Legge di Stabilità 2015 e modificato dall'art.1, commi 15 s. Legge di Bilancio 2017, modificato con art.1 commi 70 72 Legge di bilancio 2019)

All'interno del testo della Legge di Bilancio 2019, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta R&S. Le modifiche hanno efficacia dal periodo d'imposta 2019 fatta eccezione per alcuni adempimenti, per cui l'obbligo ha effetto già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Beneficiarie dell'intervento sono tutte le imprese. Possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali, i consorzi e le reti di imprese. Sono eleggibili anche i soggetti sottoposti a procedure concorsuali finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad es. in ambito storico o sociologico) che eccedano il limite minimo di spesa di € 30.000 nel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione.

Sono eleggibili i costi sostenuti, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015) sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 ai fini della determinazione del credito si considerano le spese relative a:

- / Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo;
- / Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso da un lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo;
- / Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di Ricerca e Sviluppo e con costo unitario non inferiore a 2.000 €;
- / Ricerca extra-muros: spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, per il diretto svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili al credito di imposta;
- / Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Nella Legge di Bilancio 2018 è stata infine inserita una norma interpretativa, in base alla quale nell'ambito della ricerca commissionata da soggetti esteri, residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto Del ministero delle Finanze 4 settembre 1996, ad imprese commissionarie residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili

relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello stato italiano (art. 1, comma 72).

- / Contratti stipulati con imprese diverse per il diretto svolgimento delle attività di R&S a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;
- / Competenze tecniche e beni immateriali già esistenti sul mercato, anche acquisiti da fonti esterne, purché non appartenenti al medesimo gruppo societario come sancito dall'art.8 del DL. 87/2018 Decreto Dignità, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche. Possono dunque rientrare, a titolo esemplificativo, le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, "contratti di know how", "licenze di know how", software coperti da copyright;
- / Privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne, purché non appartenenti al medesimo gruppo societario come sancito dall'art.8 del DL. 87/2018 Decreto Dignità;
- / Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nella ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi e impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La presente voce di spesa non si applica nel caso in cui la sua inclusione fra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile (art. 1 comma 70). Ove il contribuente intenda esercitare la facoltà di includere anche, i materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, occorrerà ricalcolare la media 2012-2014.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 è introdotto:

- / Obbligo di certificazione contabile per tutte le società che intendono fruire del credito di imposta, a prescindere dall'obbligo di legge alla revisione legale dei conti. Per le società non soggette a controllo contabile la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, mentre per le altre società sarà lo stesso soggetto incaricato della revisione legale, a rilasciare tale certificazione. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino ad un massimo di 5.000 euro, fermo restando il limite massimo annuo di 10 milioni di euro (art. 1 commi 70 e 71);
- / Obbligo di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o sotto progetti svolti. Tale relazione, nel caso di attività svolte internamente



all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile della ricerca o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante della società. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, tale relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 commi 70 e 71).

L'incentivo consiste in un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo calcolato sul valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo registrate in ciascuno dei periodi d'imposta di vigenza dell'agevolazione per cui si intende beneficiare dell'agevolazione rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012-2014 (tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015).

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 è stata introdotta una nuova modalità di calcolo del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo che non interferisce con la formazione del parametro storico. La nuova metodologia opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Per il biennio 2015-2016 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% in relazione alla tipologia di costi eleggibili. In particolare, è prevista l'aliquota del 25% per strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali; opera l'aliquota del 50% per personale altamente qualificato addetto alla Ricerca e Sviluppo e Ricerca e Sviluppo commissionata extra muros.

Dal 2017 la misura dell'agevolazione non è più diversificata in relazione alle tipologie di spese. Il bonus si attesta unicamente all'aliquota più alta, ovvero al 50%, con notevole facilitazione del calcolo dell'agevolazione e più ingenti vantaggi economici per le imprese.

Dal 2019 si prevede una riduzione dell'aliquota del credito di imposta dal 50% al 25% per tutte le voci di spesa ad eccezione della voce a ) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato in attività di ricerca e della voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, di conseguenza le spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese diverse da quelle sopra citate, saranno agevolate al 25% e non più al 50% (art.1, comma 70)

A partire dal 2019, il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale, ridotto rispetto alla previgente disciplina, di 10 milioni di euro, anziché 20 milioni.

Il credito di imposta è utilizzabile, senza limiti di tempo, esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.lgs. 241/1997 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Dal 2018 la fruizione è subordinata al rilascio della certificazione della documentazione contabile (art.1 commi 70 e 71).

Si riportano a seguire le normative a supporto del credito d'imposta:

- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.1
- / Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019
- / Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile
- / Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018
- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018
- / Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software
- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
- / Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti"
- / Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- / Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull'art.3 del DL 145/2013

## **SEZIONE 02**

---

### **Analisi dei progetti di R&S esercizio fiscale 2019**

## Presentazione aziendale

Nata nel 1947 come azienda di lavorazioni meccaniche di precisione, già nei primi anni Cinquanta la piccola società O.M.V. Srl (Officine Meccaniche Vimercati) inizia a rivolgersi al mercato dell'auto con la produzione di portalampane per i cruscotti delle FIAT.

A partire dagli anni Sessanta l'azienda accresce le proprie conoscenze e competenze nel mercato dei componenti auto fino ad arrivare, nel decennio successivo, a muovere i primi passi sui mercati internazionali.

Fra gli anni Ottanta e Novanta la VIMERCATI SPA acquisisce e consolida la collaborazione con PSA, BMW, GM e Renault, mantenendo allo stesso tempo una salda presenza sul mercato domestico con FIAT.

Inserita in questo contesto internazionale i volumi di vendita crescono in modo significativo: per far fronte a questa importante crescita, l'azienda apre nel 2007 un nuovo stabilimento produttivo a Bacau, in Romania che, dopo l'apertura, raggiunge in pochi anni circa 500 dipendenti.

Nel novembre 2011 a seguito di una ricerca selettiva di un partner industriale capace di sostenere la crescita dell'azienda attraverso precise sinergie industriali, si formalizza una compartecipazione azionaria con il gruppo indiano Viney Corporation Ltd che si conclude con l'acquisizione completa della società all'inizio del 2015.

Oggi VIMERCATI è saldamente presente come fornitore di primo impianto del mercato automotive a livello mondiale, con una gamma di prodotti molto ampia e che vede nella mecatronica la sua area principale.

Reattività e flessibilità, così come tecnologia, passione ed esperienza, sono alcuni dei tratti distintivi dell'organizzazione VIMERCATI.

## Analisi della documentazione dei progetti 2019

Il presente documento ha l'obiettivo di esaminare i punti di forza e le criticità riscontrate rispetto alla documentazione fornita dalla società VIMERCATI S.p.A.

L'azienda ha fornito, per la valutazione, la seguente documentazione:

- / un file excel riassuntivo di tutti i progetti rendicontati per l'esercizio 2019 ("Tax credit 2019 – MEC+ELN Descrizione attività di progetto – spese MEC\_ELAB");
- / un file excel riportante il valore della media storica di riferimento, il valore dei costi rendicontati per il 2019 e il valore del beneficio risultante ("copia di 20200205\_Costo\_RD\_Tax\_Credit\_2019");
- / un file excel riportanti le presenze del personale, suddivisi per c.d.c con le ore per progetto utilizzati per realizzare i timesheet di rendicontazione delle ore di R&S ("Finale Tax credit bilancio 31 marzo 2020");
- / Il file excel "copia di Riassunto progetti Vimercati – Brevetti", riportante la correlazione tra i progetti rendicontati e i brevetti utilizzati dall'azienda per lo svolgimento delle attività progettuali;
- / Il file word ("Dossier tecnico RD VimercatiSpa1 (002)") riportante la certificazione dei costi sostenuti da parte del revisore;
- / Le diverse Nomination (file pdf piuttosto che copie di email) siglate nel corso degli anni tra Vimercati Spa e i vari committenti esteri;
- / Il file excel riportante i codici di correlazione progetto - committente ("Categorico").

In base alla documentazione pervenuta, si evince che:

- i costi imputati per la media storica di riferimento sono pari a: 1.272.876,93€
- i costi sostenuti per le attività di R&S svolte nel corso dell'esercizio 2019 sono pari a: 2.355.797,53 €
- il beneficio calcolato per il 2019 è pari a: 541.460,30 €

Dal punto di vista della documentazione tecnica, si evince la **mancanza di una vera e propria relazione tecnica** organizzata, in cui siano descritti i singoli progetti rendicontati, specificandone gli obiettivi, le attività svolte, i risultati raggiunti al termine dell'esercizio e come i 5 criteri del Manuale di Frascati vengano soddisfatti. Si precisa che gli stessi progetti singoli non hanno una documentazione ordinata che dia caratteristiche specifiche del tipo di sviluppo in oggetto.

Si precisa che la legge di Bilancio per l'esercizio 2019<sup>1</sup> aveva esplicitamente richiamato l'obbligo per le imprese di dover redigere e conservare una documentazione tecnica pena la decadenza del beneficio. Si riporta di seguito quanto espresso all'art. 11-bis

*«11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;*

---

<sup>1</sup> LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, riferimento al Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale.

## Analisi della vulnerabilità tecnica della documentazione presentata

Premessa doverosa all'analisi di seguito riportata è che non si entra nel merito delle singole attività in veste di valutatori dell'efficacia dei progetti su un piano di tipo tecnico scientifico ma semplicemente come valutatori formali della rispondenza della documentazione fornita a quanto previsto dalla normativa, che impone che la stessa debba essere disponibile in caso di verifica degli organi competenti.

In tal senso, è necessario che la documentazione in possesso dell'azienda presenti un carattere descrittivo idoneo a garantire l'effettivo svolgimento delle attività, primo fondamentale requisito per poter accedere a qualsiasi agevolazione.

In base a chiarimenti normativi intercorsi sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ex art. 11 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 e successive modifiche è stato ritenuto che le attività di ricerca e sviluppo svolte da Vimercati Spa su commissione da parte di società estere siano ammissibili alla menzionata agevolazione.

In particolare, la Legge di stabilità per il 2017 (art. 1 co. 15-16 L. 11 dicembre 2016 n. 132) stabilisce che il *“credito di imposta [...] spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati [...]”*.

E' bene precisare che prima di tale intervento, le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute da imprese commissionarie residenti (o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti) per l'esecuzione di progetti di ricerca commissionati da soggetti esteri erano irrilevanti ai fini della disciplina agevolativa.

La citata L. 132/2016 amplia l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione mediante l'inclusione tra le attività agevolate della ricerca svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.

Va anche evidenziato che la nuova disposizione si applica non solo all'ipotesi in cui le spese agevolabili siano sostenute nell'ambito di un rapporto di ricerca commissionata tra soggetti indipendenti, ma anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata, nonché ovviamente nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione di accordi intercorrenti con la casa madre estera.

Innanzitutto, risulta fondamentale verificare **quali siano i progetti commissionati da società estere** (si ricorda che le attività di ricerca commissionata dall'estero sono divenute ammissibili a partire dall'esercizio fiscale 2017 secondo la circolare n. 13/E del 27/04/2017) rispetto a quelli svolti internamente per la stessa Vimercati Spa, e ancora, verificare la presenza e in tal caso escludere quei progetti che risultano essere commissionati o comunque finanziati da società residenti sul territorio italiano.

Ciò precisato, si ritiene opportuno rimarcare che la nuova disciplina del credito d'imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall'art. 1, commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul piano prettamente tecnico<sup>2</sup> ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio, istituendo due diverse tipologie di attività ammissibili:

1. Ricerca e Sviluppo, secondo i criteri contenuti all'interno del Manuale di Frascati;
2. Innovazione tecnologica, secondo i criteri contenuti all'interno del Manuale di Oslo.

Nel nuovo contesto normativo, infatti, *“l'ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritta alle sole attività di ricerca e sviluppo nell'accezione sopra ricordata, ma è stata estesa, tra l'altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, nell'ambito delle quali, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d'imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”), alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante”*.

Per questo motivo di seguito saranno riportati per chiarezza specifici approfondimenti per ciascun progetto, che permetteranno di analizzare e classificare le attività svolte come ammissibili / non ammissibili in relazione al periodo d'imposta in esame (questo perché se le attività risultassero essere di innovazione tecnologica andrebbero necessariamente escluse da quelle concorrenti al calcolo del beneficio in quanto divenute ammissibili solo a decorrere dall'esercizio fiscale 2020).

---

<sup>2</sup> La citata fonte normativa, pur non essendo pertinente sul piano economico alle attività svoltesi nell'esercizio in esame, è sovente utilizzata dall'Organo Competente per disquisire sull'ammissibilità delle attività di RS al credito d'imposta secondo la legge 190/2014 e ss.mm.ii. in ragione di una identificazione puntuale della natura delle attività di RS stessa.



## Analisi ammissibilità dei progetti rendicontati per l'esercizio 2019

Con la Circolare n. 13/E del 27/04/2017 è stata introdotta un'importante novità alla Legge di Bilancio 2017 relativamente alla possibilità di richiedere un credito d'imposta per le attività di R&S svolte da società residenti sul territorio nazionale commissionate da società non residenti.

Si riporta a tale proposito quanto segue: *Un'ulteriore modifica alla disciplina agevolativa è quella recata dal comma 1-bis, inserito nell'articolo 3 dalla lettera b) del comma 15 della legge di bilancio 2017, con cui viene stabilito che il "credito di imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,..."*.

*Al riguardo, si rappresenta che, prima di tale intervento, le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute da imprese commissionarie residenti (o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti) per l'esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia erano completamente irrilevanti ai fini della disciplina agevolativa.*

*Come precisato, infatti, nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafo 2.2.3), sulla scorta di quanto chiarito nella relazione illustrativa al decreto attuativo, nella fattispecie in questione non avrebbe potuto beneficiare del credito di imposta né il soggetto committente estero, per mancanza del presupposto di territorialità, né l'impresa commissionaria residente, per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, trattandosi di costi riaddebitati, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente e, quindi, non costituenti per l'impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.*

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva di TUTTI i progetti rendicontati dall'azienda per l'esercizio fiscale 2019, per i quali sono note le seguenti informazioni:

- il codice interno del progetto
- il committente
- le macroattività svolte

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto
30/110/6720 - 6533	FCA	Linear Clutch Sensor
30/110/6660	FCA	Comandi al volante U3
30/110/6626	FCA	Steering Wheel Commands 356 MCA
30/110/6877	FCA	Smart Switch Panel 334 MCA - Versione Piccolo Turbo
30/110/6797	FCA	ALFA 952 MCA / 965 Steering Wheel Control
30/110/6923 - 6988 - 6997	FCA	Comandi volante 560MCA (DT) ant. + 250MCA + 637MY22
30/110/6924	FCA	Comandi - Posteriori 560MCA - 250MCA
30/110/4227	FCA	250MCA - Interruttore staccabatteria
30/557/8956	MASERATI	Comandi al volante M182/M189
30/557/8929	MASERATI	Drive Style Command Mode (DSCM) M182/M189
30/557/8930	MASERATI	Engine Start Button M182/M189
30/110/6797	MASERATI	Comandi al volante M240/M240BEV
30/557/8798	MASERATI	Tasti Engine Start e Launch per M240
30/557/8938	MASERATI	Tasti e-Shiftor per M240
30/620/6926	JLR	Charging switch for vehicles L460/L461/L392/X391/X393 (Lead program L460 PHEV)
30/473/6905	Renault	Multiswitch Charge Indicator for BCB
30/549/6939	BMW	Sitzmemorieschalter SMS U06
30/549/6913 - 6933 - 6952 - 6945 - 6990	BMW	PADDLES FAAR/CLAR (Schaltwippen) - 6913(cromato) 6933(MPA) 6952(BEV) 6945(base) 6990(M-CFK)
30/549/6737 - 6736	Rolls Royce	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL
30/549/6898	BMW	Tasto Apertura Porte i20
30/549/6944	BMW	Tasto Apertura Porte G70
30/549/6897 - 6909 - 7019 - 6910 - 6961	BMW	Door Locking Switch DLS I20 – succ. DLS 35up
30/549/6970	BMW	Comandi riscaldamento sedili (SHZ)
30/549/6935	BMW	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL
30/549/6947	Pininfarina	7 Buttons Module
630/6948	PININFARINA	Lift button
...	Vimercati	Concept x Offerte
...	Vimercati	Progetti innovazione (AutomotiveSPICE, ISO26262)
...	Vimercati	Analisi della Concorrenza
30/305/6914	VIMERCATI / Maserati	Comandi volante touch con feedback aptico attivo
110/6756	FCA	comandi radio al volante 520
110/6769	FCA	Comandi Radio NEW 636 - 263

110/6784	FCA	Comandi Volante 356
110/6798	FCA	Alfa 952 Engine Start Command
110/6798 M240 prespending	FCA	Alfa 952 Engine Start Command
110/6808	FCA	Comandi Volante 312MCA
110/6829	FCA	Comandi Radio Posteriori MP
110/6885	FCA	Nuovi comandi anteriori Daily e Strale MY 2019
110/6925	FCA	Cap Comandi Radio 960Mca
110/4227	FCA	Interruttore disattivazione airbag Fiat 46480451
557/6929 & 557/6930 & 557/6956	MASERATI	557/6929 - Drive Mode Selector & 557/6930 - Nuovo Engine Start Button & 557/6956 - Comandi Volante M162/M189
557/6929 prespending	MASERATI	557/6929 - Drive Mode Selector prespending
557/6929 & 557/6930 & 557/6956 3o prespending	MASERATI	557/6929 - Drive Mode Selector & 557/6930 - Nuovo Engine Start Button & 557/6956 - Comandi Volante M162/M189 prespending
110/6937	FCA	Comandi volante M240 - closed
110/6938	FCA	Tasti Cambio E-Shift
110/6938 Prespending	FCA	Tasti Cambio E-Shift Prespending
110/6797 & 110/6798 & 110/6938	FCA	110/6797 Comandi Volante Alfa 952 & 110/6798 Alfa 952 Engine Start Command & 557/6938 Tasti Cambio E-Shift
925/0909	FCA	Comandi Radio 139 / 330
Formazione/Training - Ore Formazione/Training	-	Formazione/Training - Ore Formazione/Training
M168 - M168 - ESB & Drive Mode	-	M168 - M168 - ESB & Drive Mode
Claims Francia		Gestione reclami
Claims Germania		Gestione reclami
Claims Italia		Gestione reclami
473/6862 & 473/6878 & 473/6879	RENAULT	Poigné/switch pour R4S ph2 (Twingo)
473/6867	RENAULT	Switch d'arret de charge
473/6880 & 473/6904	RENAULT	Contattiera mobile + fissa PLC XJK (4 vie)
473/6887 & 473/6890 & 473/6906 & 473/6907	RENAULT	Contattiera Dx (mobile + fissa) + Sx (mobile + fissa) montante B (Kangoo) - XFK
549/6796	BMW/ROLLS ROYCE	Interruttore riscaldamento sedili post( SHZ ) 35UP
549/6804	BMW/ROLLS ROYCE	Sitzmemoryschalter SMS 35up KKL
549/6809	BMW/ROLLS ROYCE	SZF RR
549/6833	BMW/ROLLS ROYCE	Sms 35 Up MKL G14 G15 G16
549/6840 & 549/6841 & 549/6842	BMW/ROLLS ROYCE	Tasto chiusura porte DLS G05-G07-G20
549/6865	BMW/ROLLS ROYCE	Interruttore Airbag Off
549/6871	BMW/ROLLS ROYCE	Modulo Interruttori SZF 35up – GKL tasti colorati 1k
549/6873	BMW/ROLLS ROYCE	SMS G16 (Sitzmemoryschalter SMS 35 UP MKL)
566/6836	DAF	Electronic Light Switch ELS
Innovazione – progetti di innovazione	-	-
620/6918	JAGUAR - LAND ROVER	Tailgate release switch
Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP		
Cont_Risvi_Ele - Contenitori ore standard Risvi Elettronica	-	-
Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP Considered For Capitalisation		
Multiprogetti	-	

Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM	-	
Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM considered for Capitalisation		
Gestione Ente - Consuntivazione ore - Gestione Ente		
PdM	-	Various - not possible breakdown by Client

Tabella 2 – elenco progetti rendicontati per l'esercizio 2019

Sono stati evidenziati **in rosso i progetti non ammissibili** in base alla circolare n. 13/E sopra citata, in quanto non commissionati da società estere (FCA risulta infatti essere committente italiano) o poiché trattasi di attività per le quali non sono stati imputati costi, così come attività che non rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta R&S, così come intesa dalla normativa vigente e per i quali è dunque necessario andare a epurare i costi rendicontati, poiché non concorrono alla determinazione del beneficio fruibile da parte dell'azienda per l'esercizio fiscale in esame.

Per quanto riguarda invece i progetti evidenziati in giallo, ovvero:

- Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP
- Cont\_Risvi\_Ele - Contenitori ore standard Risvi Elettronica
- Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP Considered For Capitalisation
- Multiprogetti
- Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM
- Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM considered for Capitalisation
- Gestione Ente - Consuntivazione ore - Gestione Ente
- PdM

**risulta di fondamentale importanza capire se le attività svolte siano ammissibili ai fini della disciplina agevolativa o meno.**

Su queste attività si segnala che tuttavia non è stato possibile riuscire a rilevare dei dettagli, sebbene gli stessi per il tipo di commessa interna risultino ascrivibili più a commesse di gestione e organizzazione delle attività tecniche che, peraltro, non sono riconducibili ad attività di R&S.

Infine, per i rimanenti progetti, ovvero quelli non evidenziati né in rosso né in giallo nella tabella 2 di cui sopra, sono state analizzate le Nomination fornite dall'azienda e siglate tra Vimercati e i vari committenti esteri (come Peugeot, Renault, BMW, etc.) e si può affermare inoltre che la quasi totalità delle attività svolte in questo caso si basa sullo sfruttamento di brevetti proprietari di Vimercati S.p.a.

A tale proposito, nella tabella seguente si riporta una correlazione tra alcuni dei progetti rendicontati e ritenuti ammissibili e i brevetti utilizzati e di proprietà dell'azienda, per lo svolgimento delle attività progettuali in esame:

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto	Brevetto VIM utilizzato
30/620/6926	JLR	Charging switch for vehicles L460/L461/L392/X391/X393 (Lead program L460 PHEV)	Brevetto minipin TO2011A001245
30/473/6905	Renault	Multiswitch Charge Indicator for BCB	Brevetto minipin TO2011A001245
30/549/6939	BMW	Sitzmemoryschalter SMS U06	Brevetto minipin TO2011A001245
30/549/6913 - 6933 - 6952 - 6945 - 6990	BMW	PADDLES FAAR/CLAR (Schaltwippen) - 6913(cromato) 6933(MPA) 6952(BEV) 6945(base) 6990(M-CFK)	-
30/549/6737 - 6736	Rolls Royce	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL	Brevetto minipin TO2011A001245
30/549/6898	BMW	Tasto Apertura Porte i20	Brevetto minipin TO2011A001245 Brevetti corsa ultra short 102017000032916 102018000007289
30/549/6944	BMW	Tasto Apertura Porte G70	Brevetto minipin TO2011A001245 Brevetti corsa ultra short 102017000032916 102018000007289
30/549/6897 - 6909 - 7019 - 6910 - 6961	BMW	Door Locking Switch DLS I20 – succ. DLS 35up	Brevetto minipin TO2011A001245 Brevetti corsa ultra short 102017000032916 102018000007289
30/549/6970	BMW	Comandi riscaldamento sedili (SHZ)	Brevetto minipin TO2011A001245
30/549/6935	BMW	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL	Brevetto minipin TO2011A001245
30/549/6947	Pininfarina	7 Buttons Module	-

Tabella 3 – correlazione progetti 2019 – brevetti Vimercati Spa utilizzati

## Analisi dello stato dell'arte tecnico delle tematiche oggetto dei progetti del 2019

Esclusi i progetti che palesemente non sono ammissibili in quanto commissionati da società residenti sul territorio italiano o che non presentano i requisiti necessari al fine di essere considerati ammissibili al credito d'imposta R&S, occorre **comunque** valutare i rimanenti progetti tramite opportuno approfondimento in merito in particolare ai criteri di novità e incertezza delle attività svolte (rispettivamente criterio n.1 e n.3 del Manuale di Frascati).

Non è stato possibile scendere in dettagli in merito alla effettiva ammissibilità delle singole attività specie quelle interne poiché non era presente documentazione quantomeno sintetica sui dettagli delle attività considerate<sup>3</sup>.

Si ricorda infatti che la nuova disciplina del credito d'imposta, introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha rimarcato come, affinché un'attività possa essere classificata come R&S, devono essere soddisfatti congiuntamente i cinque criteri fondamentali del OCSE c.d. Manuale di Frascati.

In particolare all'art. 2 della citata legge, si asserisce quanto segue: *"...omissis... Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un*

<sup>3</sup> Occorre precisare che la normativa in oggetto, fin dal Circolare 5/E del 16/03/2016 richiamava l'art.7 comma 1 del Decreto Attuativo in riferimento alla necessità di avere documentazione idonea disponibile ai fini degli eventuali accertamenti: «in forza del comma 1 dell'articolo 7 del decreto attuativo, i controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base dell'«apposita documentazione contabile certificata» e che, a mente del successivo comma 5 prima parte, «in ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta ... , tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi»,

... In merito alla durata dell'obbligo di conservazione della documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità e l'effettività dei costi sulla base dei quali è determinato il credito d'imposta, si precisa che la stessa deve essere conservata per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale si conclude l'utilizzo del credito, atteso che il credito di imposta in esame può essere utilizzato in compensazione senza alcun limite temporale..»

*avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti".*

Secondo i principi e i criteri contenuti in tale manuale, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.

Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Proprio per tali contenuti e caratteristiche, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e, quindi, producendo un beneficio per l'intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici. (risoluzione 40/E del 02/04/2019)

Tutto ciò premesso, al fine di definire uno stato dell'arte delle tecnologie esistenti nel momento di avviamento e conduzione del progetto si consiglia fortemente di attuare una verifica secondo diversi piani.

- a) Operando una verifica brevettuale in merito a sistemi simili esistenti, per verificare cosa era effettivamente disponibile, ovvero le conoscenze attingibili;
- b) Operando una successiva verifica delle privative depositate, attingendo dalla piattaforma mondiale;
- c) Operando un'analisi dei player principali del settore automotive, per comprendere eventuali soluzioni a determinate problematiche su un piano trasversale;
- d) Operando un'analisi sui possibili bandi finanziati da alcune delle principali regioni italiane, ritenute tra le più feconde sul piano dell'attività di R&S nel settore in esame.

## I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S secondo il Manuale di Frascati

Affinché un'attività possa essere classificata come R&S, devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali, che verranno di seguito descritti:

- / **Novità:** le nuove conoscenze sono l'obiettivo previsto di un progetto di ricerca e sviluppo, ma devono essere adattate a contesti diversi. Nel settore delle imprese, la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di R&S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove.

*Al fine di riuscire a garantire una rispondenza a questo requisito si ritiene necessario operare su due fronti, il primo riguardante la perimetrazione dello stato dell'arte e dall'altro puntando a mettere in evidenza il tipo di ostacolo tecnico che è maturato e, soprattutto, il tipo di percezione che l'elevato livello tecnologico aziendale ha permesso di rilevare.*

- / **Creatività:** un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dall'R&S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi e, pertanto, il contributo umano riguarda la creatività in questo ambito. Sarà dunque necessario mettere in luce come le conoscenze esistenti per il settore vengano rielaborate dal personale aziendale, grazie alle loro competenze e know-how, per dare origine a nuovi prodotti.

*L'azienda nel corso dell'esercizio in esame ha svolto attività complesse di analisi su nuovi materiali e componenti, valutando opportunamente le specifiche meccaniche, elettriche ed elettroniche. Il team di lavoro si è occupato della realizzazione di prototipi su cui condurre verifiche sperimentali di natura meccanica, strutturale, funzionale e prestazionale, sia sui diversi sistemi nella loro globalità oltre che per i singoli sottosistemi componenti. Tali verifiche sperimentali sono state eseguite sulle soluzioni analizzate e ideate tramite prove pratiche di funzionamento, ipotizzando e simulando diverse casistiche o condizioni di utilizzo, valutando diversi livelli di efficienza funzionale nei diversi assetti di funzionamento.*

- / **Incertezza:** la ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All'inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Nel caso della ricerca di base, che mira ad ampliare i confini della conoscenza formale, vi è un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere i risultati desiderati.



*Come già esposto in precedenza per il criterio della novità, occorre mettere in evidenza quali sono gli ostacoli tecnici affrontati durante lo svolgimento delle attività progettuali e come sono stati affrontati, al fine di costituire un indicatore indispensabile del livello di novità e di incertezza di quanto in esame.*

- / **Sistematicità:** la ricerca e lo sviluppo sono da ricondurre ad attività formali svolte sistematicamente. In questo contesto, "sistematico" significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto di R&S e le fonti di finanziamento per le attività di R&S svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e finanziarie proprie. La sistematicità si esprime grazie al percorso di R&S intrapreso dall'azienda e condiviso tra i vari reparti e le diverse funzioni che ricoprono le figure tecniche presenti in azienda, la programmazione delle attività e la documentazione disponibile in azienda (schizzi, disegni tecnici, Gantt di progetto, bozzetti, codici prodotto, prototipi, materiali, etc.)

*La documentazione fornita è traccia chiara delle attività svolte, tuttavia non si rileva internamente la presenza di ulteriore documentazione a supporto quale ad esempio relazioni, test report, esempio di codici che sono stati scritti e testati, i loro avanzamenti, gantt di progetto, etc.).*

- / **Trasferibilità e/o riproducibilità:** un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e la riproduzione dei risultati nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo condotte dal personale qualificato. Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi, nel caso in cui un'ipotesi iniziale non sia confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come originariamente previsto. Poiché lo scopo della ricerca e dello sviluppo è l'aumento del patrimonio di conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella sola mente dei ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti.

*Le conoscenze sviluppate grazie alle attività svolte, nonché le nuove soluzioni ottenute, rappresentano la base del know how aziendale che, unitamente ai brevetti già in possesso da parte di Vimercati, consentiranno all'azienda di incrementare sempre più la propria presenza sul mercato, potendo in futuro proseguire nello sviluppo di altri prodotti sempre nuovi, sia di proprietà che per i vari committenti che da anni si affidano a Vimercati quale solido partner di innovazione, ricerca e sviluppo.*

## Valutazione dei progetti e loro classificazione

La presente analisi ha lo scopo di analizzare la rispondenza dei progetti alla legge n.160/2019 art. 1 commi 200 e 201.

Nello specifico si ritengono ammissibili alla sfera della **Ricerca e Sviluppo** le attività di cui:

« 200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). »

I progetti riportati di seguito si ritiene che siano conformi ai dettami della normativa per poterli classificare come attività di R&S:

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto
30/620/6926	JLR	Charging switch for vehicles L460/L461/L392/X391/X393 (Lead program L460 PHEV)
30/473/6905	Renault	Multiswitch Charge Indicator for BCB
30/549/6939	BMW	Sitzmemoryschalter SMS U06
30/549/6913 - 6933 - 6952 - 6945 - 6990	BMW	PADDLES FAAR/CLAR (Schaltwippen) - 6913(cromato) 6933(MPA) 6952(BEV) 6945(base) 6990(M-CFK)
30/549/6737 - 6736	Rolls Royce	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL
30/549/6898	BMW	Tasto Apertura Porte i20
30/549/6944	BMW	Tasto Apertura Porte G70
30/549/6897 - 6909 - 7019 - 6910 - 6961	BMW	Door Locking Switch DLS I20 – succ. DLS 35up
30/549/6970	BMW	Comandi riscaldamento sedili (SHZ)
30/549/6935	BMW	Interruttore Apertura / Chiusura Bagagliaio HKL / CL
30/549/6947	Pininfarina	7 Buttons Module
630/6948	PININFARINA	Lift button
473/6862 & 473/6878 & 473/6879	RENAULT	Poigné/switch pour R4S ph2 (Twingo)
473/6867	RENAULT	Switch d'arret de charge
473/6880 & 473/6904	RENAULT	Contattiera mobile + fissa PLC XJK (4 vie)
473/6887 & 473/6890 & 473/6906 & 473/6907	RENAULT	Contattiera Dx (mobile + fissa) + Sx (mobile + fissa) montante B (Kangoo) - XFK

549/6796	BMW/ROLLS ROYCE	Interruttore riscaldamento sedili post( SHZ ) 35UP
549/6804	BMW/ROLLS ROYCE	Sitzmemoryschalter SMS 35up KKL
549/6809	BMW/ROLLS ROYCE	SZF RR
549/6833	BMW/ROLLS ROYCE	Sms 35 Up MKL G14 G15 G16
549/6840 & 549/6841 & 549/6842	BMW/ROLLS ROYCE	Tasto chiusura porte DLS G05-G07-G20
549/6865	BMW/ROLLS ROYCE	Interruttore Airbag Off
549/6871	BMW/ROLLS ROYCE	Modulo Interruttori SZF 35up – GKL tasti colorati 1k
549/6873	BMW/ROLLS ROYCE	SMS G16 (Sitzmemoryschalter SMS 35 UP MKL)
566/6836	DAF	Electronic Light Switch ELS
Innovazione – progetti di innovazione	-	-
620/6918	JAGUAR - LAND ROVER	Tailgate release switch

Tabella 4 – elenco progetti con committenti esteri rendicontati per l'esercizio 2019 e ritenuti ammissibili a seguito di approfondimento

Per contro, i progetti riportati di seguito **si ritiene che NON siano conformi ai dettami della normativa per poterli classificare come attività di ammissibili al credito.**

Codice Progetto	Cliente	Denominazione Progetto
30/110/6720 - 6533	FCA	Linear Clutch Sensor
30/110/6550	FCA	Comandi al volante 139
30/110/6826	FCA	Steering Wheel Commands 356 MCA
30/110/6877	FCA	Smart Switch Panel 334 MCA - Versione Piccolo Turbo
30/110/6797	FCA	ALFA 952 MCA / 965 Steering Wheel Control
30/110/6923 - 6988 - 6997	FCA	Comandi volante 560MCA (J11) ant. + 250MCA + 637MY22
30/110/6924	FCA	Comandi Posteriori 560MCA - 250MCA
30/110/4227	FCA	250MCA - Interruttore staccabatteria
30/557/6956	MASERATI	Comandi al volante M182/M189
30/557/6929	MASERATI	Drive Style Command Mode (DSCM) M182/M189
30/557/6930	MASERATI	Engine Start Button M182/M189
30/110/6797	MASERATI	Comandi al volante M240/M240BEV
30/557/6798	MASERATI	Tasti Engine Start e Launch per M240
30/557/6938	MASERATI	Tasti e-Shifter per M240
--	Vimercati	Concept x Offerte

--	Vimercati	Progetti Innovazione (AutomotiveSPICE, ISO26262)
--	Vimercati	Analisi della Concorrenza
30/305/6914	VIMERCATI / Maserati	Comandi volante touch con feedback aptico attivo
110/6756	FCA	Comandi radio al volante 520
110/6769	FCA	Comandi Radio NEW 636 - 263
110/6784	FCA	Comandi Volante 356
110/6798	FCA	Alfa 952 Engine Start Command
110/6798 M240 prespending	FCA	Alfa 952 Engine Start Command
110/6808	FCA	Comandi Volante 312MCA
110/6829	FCA	Comandi Radio Posteriori MP
110/6885	FCA	Nuovi comandi anteriori Daily e Stralis MY 2019
110/6925	FCA	Cap Comandi Radio 560Mca
110/4227	FCA	Interruttore disattivazione airbag Fiat 46480451
557/6929 & 557/6930 & 557/6956	MASERATI	557/6929 - Drive Mode Selector & 557/6930 - Nuovo Engine Start Button & 557/6956 - Comandi Volante M182/M189
557/6929 prespending	MASERATI	557/6929 - Drive Mode Selector prespending
557/6929 & 557/6930 & 557/6956 3o prespending	MASERATI	557/6929 - Drive Mode Selector & 557/6930 - Nuovo Engine Start Button & 557/6956 - Comandi Volante M182/M189 prespending
110/6937	FCA	Comandi volante M240 - closed
110/6938	FCA	Tasti Cambio E-Shifter
110/6938 Prespending	FCA	Tasti Cambio E-Shifter Prespending
110/6797 & 110/6798 & 110/6938	FCA	110/6797 Comandi Volante Alfa 952 & 110/6798 Alfa 952 Engine Start Command & 557/6938 Tasti Cambio E-Shifter
925/0900	FCA	Comandi Radio 139 / 330
Formazione/Training - Ore Formazione/Training	-	Formazione/Training - Ore Formazione/Training
M168 - M168 - ESB & Drive Mode	-	M168 - M168 - ESB & Drive Mode
Claims Francia		Gestione reclami
Claims Germania		Gestione reclami
Claims Italia		Gestione reclami

Tabella 5 – elenco progetti con committenti ITALIANI o con attività non ammissibili ai fini della R&S che sono stati rendicontati per l'esercizio 2019 e ritenuti NON AMMISSIBILI a seguito di approfondimento

Infine, i progetti riportati nella tabella seguente sono stati al momento considerati come ammissibili, benché risulti **STRETTAMENTE NECESSARIO APPROFONDIRE QUALI ATTIVITA' HANNO RIGUARDATO NELLO SPECIFICO, PER CONFERMARE CHE EFFETTIVAMENTE SI TRATTI DI ATTIVITA' CHE SONO AMMISSIBILI AI FINI DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA VIGENTE:**

Codice Progetto	Cliente
Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP	
Cont_Risvi_Ele - Contenitori ore standard Risvi Elettronica	-
Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP Considered For Capitalisation	
Multiprogetti	-
Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM	-
Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM considered for Capitalisation	
Gestione Ente - Consuntivazione ore -Gestione Ente	
PdM	-

Tabella 6 – elenco progetti “interni” che sono stati rendicontati per l'esercizio 2019 e che necessitano di ulteriore approfondimento

Sulla base della verifica dei costi per progetto, evidenziamo inoltre che il dipendente Luca Siciliano, appartenente alla Business Unit “acquisti” e per il quale è stato calcolato da parte dell'azienda un costo di R&S per l'esercizio 2019 pari a 46.708,34€ **andrebbe escluso** in quanto non presenta una mansione tecnica e dunque difficilmente questi costi risultano essere difendibili a fronte di una potenziale verifica da parte degli organi competenti.

## Rideterminazione del beneficio spettante - esercizio 2019

Sulla base delle logiche espresse nei precedenti paragrafi, si riporta di seguito il dettaglio dei costi per singolo progetto che sono da escludere rispetto alla rendicontazione presentata dall'azienda per il 2018, in quanto sono progetti commissionati da FCA Italia, e dunque da una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

110/6720	4.965,21 €
110/6756	104,07 €
110/6769	1.600,39 €
110/6784	1.982,63 €
110/6797	6.592,65 €
110/6797 M240 prespending	2.357,10 €
110/6798	3.341,92 €
110/6798 M240 prespending	1.715,21 €
110/6808	104,32 €
110/6826	2.342,23 €
110/6829	127,10 €
110/6877	3.929,63 €
110/6885	8.372,43 €
110/6923	111.531,34 €
110/6924	18.203,09 €
110/6925	0,00 €
110/4227	346,55 €
557/6929 & 557/6930 & 557/6956	0,00 €
557/6929 prespending	15.997,56 €
557/6929 & 557/6930 & 557/6956 3o prespending	9.225,31 €
110/6937	0,00 €
110/6938	0,00 €
110/6938 Prespending	4.141,42 €
110/6797 & 110/6798 & 110/6938	5.486,89 €
305/6914	26.680,18 €
925/7800 & 925/7850	0,00 €
549/6739	0,00 €
549/6793 & 549/6763 & 549/6801	0,00 €
549/6714	0,00 €
925/0900	3.650,12 €
580/6550	0,00 €
Formazione/Training - Ore Formazione/Training	31.537,68 €
M168 - M168 - ESB & Drive Mode	0,00 €
Claims Francia	5.236,80 €
Claims Germania	17.110,78 €
Claims Italia	6.059,48 €

Tabella 7 – valorizzazione economica dei progetti con committenti ITALIANI o con attività non ammissibili ai fini della R&S che sono stati rendicontati per l'esercizio 2019 e ritenuti NON AMMISSIBILI a seguito di approfondimento

**Si riporta di seguito la valorizzazione dei progetti così detti in stand-by, ovvero quelli per cui è fondamentale operare un approfondimento al fine di confermare ( o eventualmente smentire) l'effettiva ammissibilità ai fini della disciplina agevolativa in esame:**

Cont_Risvi_Ele - Contenitori ore standard Risvi Elettronica	42.964,02 €
Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP	608.760,35 €
Lavoro post SOP - Consuntivazione ore per Progetti post SOP Considered For Capitalisation	173.496,70 €
Multiprogetti	389,64 €
Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM	292.937,31 €
Offerte KAM - Lavoro per Offerte provenienti da richieste KAM considered for Capitalisation	146.468,65 €
Gestione Ente - Consuntivazione ore Gestione Ente	83.928,05 €
PdM	138.135,80 €

Tabella 7 – valorizzazione economica dei progetti “interni” che sono stati rendicontati per l'esercizio 2019 e che necessitano di ulteriore approfondimento

Per l'esercizio fiscale 2019 sono stati considerati i costi del personale per il periodo d'imposta Gennaio 2019 – marzo 2020, poiché l'esercizio in questione, come comunicato dalla stessa Vimercati Spa, ha avuto una durata straordinaria di 15 mesi anziché di 12 mesi.

Questo è di fatto concesso, come riportato all'interno della stessa circolare 5/E del 2016: *“Nell'ipotesi in cui il periodo di imposta dell'impresa beneficiaria è di durata inferiore o superiore a dodici mesi, si ritiene che l'importo di euro 30.000 – richiesto quale ammontare minimo di spesa per l'accesso al beneficio - **debba essere ragguagliato alla durata del periodo stesso**”.*

Di fatto, ciò comporta allo stesso modo che anche la media storica del triennio venga rapportata alla nuova durata del periodo d'imposta in esame.

Sulla base della rendicontazioni rivista, si riporta di seguito il nuovo credito spettante calcolato epurando i costi indebitamente attribuiti in precedenza:

	CALCOLO FORNITO DA AZIENDA	CIRS 2018 - ricalcolato
<b>MEDIA</b>	1.272.876,93 €	1.591.096,17 €
<b>COSTI 2019</b>	1.920.421,13 €	1 976 684,62 €
<b>INCREMENTO</b>	647.544,20 €	385.588,45 €
<b>CREDITO 50%</b>	323.772,10 €	192.794,23 €
	<b>COSTO PROGETTI NON AMMISSIBILI</b>	<b>331 630,56 €</b>
	<b>DIFFERENZA DI CREDITO</b>	<b>-130.977,87 €</b>

Tabella 9 – Riassunto nuovo beneficio 2019

## Considerazioni e Valutazioni di vulnerabilità dei progetti

In generale, sulla base della documentazione fornita si sono ravvisate diverse lacune e problematiche a cui è **indispensabile sopperire**.

In particolare, dal punto di vista tecnico, non si riscontra la presenza di una relazione tecnica predisposta come richiesto dalla citata normativa (descrizione di obiettivi, attività svolte, risultati raggiunti e 5 Criteri del Manuale di Frascati) ma solamente di un file excel descrittivo delle principali attività svolte in relazione ad alcuni (non tutti) i progetti rendicontati.

A questo proposito **si suggerisce fortemente** di provvedere ad integrazioni tecniche/descrittive dei progetti, in modo da arricchire e chiarire la rispondenza delle attività svolte ai requisiti del manuale di Frascati e, soprattutto, lo stato dell'arte di partenza dei vari progetti.

A supporto dell'innovatività delle attività svolte è possibile identificare la presenza di Nomination che legano Vimercati Spa a diversi committenti esteri del settore automotive, quali Peugeot, BMW, Renault, etc. che si sono legati all'azienda per lo sviluppo di attività di R&S che altrimenti non avrebbero potute essere svolte, anche perché nello svolgimento di dette attività, l'azienda ha fatto uso di proprie privative industriali depositate nel corso degli anni.

E' stata operata una scrematura dei progetti rendicontati basata in primis sull'esclusione di quelle attività aventi committenti italiani o caratterizzate da obiettivi non propri della R&S così come intesa dalla normativa vigente (come studio di competitor, quotazioni di mercato, etc.)

In secondo luogo, è stata operata una correlazione tra i progetti commissionati da imprese estere e i brevetti posseduti e sfruttati da Vimercati, per poter condurre le attività rendicontate.

In ultimo, rimane **DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHIARIRE SE I PROGETTI COSIDETTI "INTERNI", OVVERO PRIVI DI COMMITTENTI, SIANO REALMENTE INERENTI ATTIVITA' DI R&S CHE POSSANO RITENERSI RAGIONEVOLMENTE AMMISSIBILI AI FINI DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA.**

E' inoltre stato valutato come non ammissibile il costo del dipendente Luca Siciliano, appartenente alla Business Unit acquisti, in quanto la rendicontazione di figure non propriamente tecniche, come vendite e acquisti, risulta essere difficilmente giustificabile come indispensabile e funzionale allo svolgimento di attività di R&S.

Alla luce di quanto esposto, ovvero sulla base della classificazione operata, molto importante e fortemente consigliata risulta essere l'approfondimento sia tecnico che economico come evidenziato nei capitoli precedenti, al fine di valutare una eventuale rimodulazione del beneficio spettante.



In ultimo, preme evidenziare che a nostro avviso siano percorribili 2 strade, che consigliamo di valutare con il vostro commercialista, ovvero:

- / Aderire alla procedura di riversamento, nella quota parte delle attività svolte che risultano essere meno difendibili in caso di un futuro accertamento da parte degli organi competenti;
- / Non aderire alla procedura di riversamento, consapevoli del fatto non tutte le attività rendicontate siano difendibili, e solo allora cercare di mediare con gli enti competenti.